



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35 Reg. Delib.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021. APPROVAZIONE RELAZIONE DI RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

*L'anno duemilaventitre addi ventuno del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

*Risultano Presenti:*

• MAINI ANTONELLA - PRESIDENTE	Presente
• ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE	Presente
• BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE	Presente
• RIZZOTTI LORETTA - CONSIGLIERE	Presente
• SALVADEO EDOARDO - CONSIGLIERE	Presente
• GIORDANO BARBERIS GIULIANO - CONSIGLIERE	Presente
• LE CALDARE BEATRICE - CONSIGLIERE	Presente
• CHIAVARINO PAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• CRAVIOTTO TOMMASO - CONSIGLIERE	Assente
• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE	Assente
• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• RANDI ELISA - CONSIGLIERE	Assente
• GATTI LUIGI - CONSIGLIERE	Assente

*Totale presenti n. 9 – Totale assenti n. 4*

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*La Sig.ra ANTONELLA MAINI nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO CHE** le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RILEVATO CHE** il Comune di Rivanazzano Terme, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/09/2017, il Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 16/12/2019, il Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22/12/2020, il Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 16/12/2021 e il Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 21/12/2022;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Rivanazzano Terme, al 31 dicembre 2022, deteneva una partecipazione diretta in ASM Voghera S.p.A. per lo 0,0079%, una partecipazione diretta in GAL Oltrepo Pavese S.r.l. per lo 0,7729% e partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- ASM Vendita e Servizi S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 100% delle relative quote;
- Reti Di. Voghera S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 100% delle relative quote;

- ASMT Tortona S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 74,28% delle relative azioni;
- A2E Servizi S.r.l. in liquidazione, società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 35,00% delle relative quote;
- SAPO S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 25,00% delle relative azioni;
- Voghera Energia S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 20,00% delle relative azioni;
- Pavia Acque S.c.ar.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 19,19% delle relative quote;
- GAL Oltrepo Pavese S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene il 2,40% delle relative quote;
- Broni Stradella Pubblica S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene lo 0,76% delle relative quote;
- Banca Centropadana Credito Cooperativo, società indirettamente partecipata per il tramite di ASM Voghera S.p.A., che detiene lo 0,09% delle relative quote;
- Gestione Ambiente S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASMT Tortona S.p.A., che detiene il 40% delle relative azioni (percentuale riferita ad ASM Voghera S.p.A. 29,71%);
- Gestione Acqua S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASMT Tortona S.p.A., che detiene il 33,1% delle relative azioni (percentuale riferita ad ASM Voghera S.p.A. 24,59%);
- Iren Laboratori S.p.A., società indirettamente partecipata per il tramite di ASMT Tortona S.p.A., che detiene il 2,43% delle relative azioni (percentuale riferita ad ASM Voghera S.p.A. 1,81%);

**PRECISATO CHE**, come raccomandato dal recente orientamento della Corte dei Conti (vd. Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 47/2021):

- con riferimento alle possibili misure di razionalizzazione scaturenti da partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) D. Lgs. 175/2016), si rende opportuno evidenziare che il Comune di Rivanazzano Terme partecipa, oltre alle suddette società di capitali, anche ai seguenti organismi:
  - o Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò pavese, a cui il Comune di Rivanazzano Terme partecipa come socio;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO CHE** il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della

- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
  - 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO CHE** è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO CHE** le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**TENUTO CONTO CHE:**

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *“il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro”*;
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché

riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali e inserimento di ulteriori informazioni;

- con provvedimento del 20/11/2019, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, ha formalizzato gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", in cui sono contenute indicazioni utili per l'impostazione della relazione annuale e del piano di razionalizzazione periodica; tali indirizzi, unitamente alle schede di rilevazione dei dati riferiti ad ogni singola partecipazione societaria, sono stati ulteriormente richiamati con l'avviso del Dipartimento del Tesoro dello scorso 20/11/2023;

**RILEVATO CHE** nell' Avviso del Dipartimento del Tesoro, pubblicato in data 20.11.2023, risulta previsto quanto segue:

*"Entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP). Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti sono rese disponibili le schede in formato elaborabile, scaricabili dai link sotto riportati. La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo Partecipazioni accessibile dal link <https://portalesororo.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2021. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2021 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP. Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP. Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazione, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP, e la Scheda Rappresentante. L'avvio della rilevazione sarà comunicato con avviso pubblicato sulla home page del Portale Tesoro e con l'invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo "Partecipazioni". .....*"

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO CHE** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**TENUTO CONTO CHE:**

- con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: *"il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro"*;
- il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle Autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

- per completezza è stata elaborata una relazione sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, pubblicati dal MEF, utilizzando per la Sezione 3 il modello per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 (art. 20 del TUSPP) (Scheda Revisione periodica), pubblicato dallo stesso MEF;

**VISTA** la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate dal Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

**RICHIAMATA** la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto:

"C" secondo il modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018;

"D" secondo indirizzi e modello (Scheda Revisione periodica) MEF;

**CONSIDERATO CHE** a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui agli allegati "C" e "D" della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

**VISTO:**

- l'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., il quale dispone che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, vincoli per le assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- l'aggiornamento operato dal comma 10bis dell'art. 1 DL 169/2019, convertito con L. 8/2020 alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, che nella versione vigente prevede che le società a controllo pubblico effettuino entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021 e 2022 una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la quale è stato al momento definita la portata applicativa di detta norma, evidenziando il richiamo ad economie di scala e al principio di efficienza che devono orientare le direttive dell'Ente socio;

**RICHIAMATI** la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvati rispettivamente con propria deliberazione n. 8 del 27/04/2023 e n. 18 del 28.09.2023;

**RITENUTO** pertanto di confermare ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate le direttive, già impartite con precedenti provvedimenti di razionalizzazione, di contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;

**RITENUTO** di confermare altresì ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate, quale ulteriore obiettivo specifico, annuale e pluriennale, sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento, la misura di perseguire una politica orientata al contenimento delle spese di personale, compresi gli oneri per

lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile, rispetto al complesso delle spese di funzionamento;

**CONSIDERATO CHE** a causa degli effetti economici dovuti al contesto internazionale e all'andamento dei costi energetici e delle materie prime, potrebbero determinarsi delle ripercussioni operative ed economico finanziarie rilevanti sulle società partecipate, dirette ed indirette, dal Comune di Rivanazzano Terme e sulla loro capacità di perseguire le finalità istituzionali preservando il proprio equilibrio aziendale;

**RICHIAMATE** le linee di indirizzo per i controlli interni formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che raccomandano l'opportunità di prevedere verifiche infrannuali sull'andamento degli organismi partecipati, da accompagnare con analisi e valutazioni, rese necessarie dall'evidente impatto della gestione degli stessi organismi partecipati sul bilancio degli enti soci;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto di impartire ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., gli ulteriori seguenti indirizzi da recepire ed applicare per il prossimo triennio:  
ad ASM Voghera S.p.A

- avviare una puntuale e tempestiva ricognizione degli impatti della situazione determinata dal contesto internazionale e dall'andamento dei costi energetici e di ogni fattore che possa influire negativamente sui risultati di esercizio, da effettuarsi sulle risultanze contabili di ciascun esercizio;
- trasmettere le risultanze della ricognizione di cui al punto precedente ai competenti uffici comunali entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- presidiare la fase di chiusura contabile dell'esercizio in corso al fine di rilevare tempestivamente eventuali perdite di esercizio di ASM stessa e delle altre Società del Gruppo, provvedendo a darne sollecita comunicazione all'Ente;
- comunicare agli enti soci, per sé e per le sue controllate, preventivamente alla loro attuazione, tutte le operazioni che prevedano, sia nelle forme ordinarie che flessibili, un maggiore impiego di risorse umane rispetto agli esercizi 2020, 2021 e 2022, motivandone l'esigenza ed evidenziando l'impatto di ogni operazione sul rapporto tra ricavi e costi operativi previsto per l'anno di competenza;
- monitorare costantemente la dotazione di personale rispetto ai servizi svolti in modo da rilevare il manifestarsi di eventuali eccedenze che, laddove riscontrate, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune al fine di formulare gli indirizzi e definire congiuntamente le misure per la loro risoluzione;
- attuare un rigoroso controllo dei crediti per evitare un'eccessiva esposizione ed attuare misure organizzative che consentano il recupero degli insoluti al fine di ridurre la morosità; nonché ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate:
- in considerazione dell'impatto della situazione internazionale sul contesto economico sociale, prevedere, nell'ambito delle procedure di programmazione gestionale per il prossimo triennio, una puntuale attività di razionalizzazione delle spese di funzionamento, i cui possibili risparmi dovranno essere impiegati, a parità di condizioni qualitative e quantitative dei servizi erogati, a sostegno di misure che agevolino le condizioni economiche e tariffarie a beneficio dell'Ente e degli utenti;
- recuperare progressivamente e consolidare, laddove già positivo o in equilibrio, il rapporto tra ricavi operativi e costi operativi, al netto di eventuali operazioni di investimento che dovranno essere preventivamente concordate con i soci pubblici;
- recuperare progressivamente e consolidare con segno positivo il risultato finale di esercizio, tenuto conto comunque dell'effetto dell'impatto della pandemia, del rincaro dei costi per le utenze e le materie prime sulle voci di ricavo e di costo;
- monitorare costantemente la dotazione di personale rispetto ai servizi svolti in modo da rilevare il manifestarsi di eventuali eccedenze che, laddove riscontrate, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune al fine di formulare gli indirizzi funzionali ad individuare le misure per la loro risoluzione;

**VISTO** il D. Lgs. 201/2022 ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ed in particolare l’art. 30, il quale prevede specifici obblighi di ricognizione per i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, i quali devono effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 639 del 31/08/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

**RICHIAMATE** le definizioni di “servizio pubblico locale di rilevanza economica” e di “servizio pubblico locale a rete” riportate all’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. 201/2022;

**EVIDENZIATO CHE:**

- oltre a dette definizioni ed a specifici riferimenti normativi di settore, riguardanti gli ambiti presidiati da Autorità di regolazione istituite dal legislatore, non si rinviene, nel quadro normativo vigente, un elenco positivo di servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- ad eccezione dei settori regolati, nel contesto giurisprudenziale e di prassi, si riscontrano molteplici riferimenti che delineano orientamenti diversificati, ed in alcuni casi contrastanti, circa la riconducibilità delle attività di interesse locale nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a seconda delle finalità perseguite, delle modalità di regolazione, delle condizioni di erogazione, delle caratteristiche del territorio e del contesto socio economico;
- solo con l’emanazione del D. Lgs. 201/2022, ed in particolare con l’art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, l’art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, l’art. 24 – Contratto di servizio, sono stati definiti i principi e gli elementi procedurali essenziali per individuare e regolare un servizio pubblico locale a rilevanza economica

**CONSIDERATO CHE:**

- le finalità del D. Lgs. 201/2022 sono quelle di raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità dei servizi, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti così da assicurare, tramite le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
- il perseguimento delle finalità di cui al punto precedente richiede, ai sensi del D. Lgs. 201/2022 e dei principi fissati con la legge delega (art. 8 L. 118/2022), di garantire la tutela e la promozione della concorrenza nonché il rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l’affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico che della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

**RITENUTO** pertanto che:

- sulla base dei riferimenti normativi sopra richiamati, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 30 del D. Lgs. 201/2022 debba intendersi quale strumento informativo necessario per garantire la trasparenza sulle modalità di organizzazione e conduzione di tali servizi;
- l’effettiva definizione del perimetro dei servizi da sottoporre all’attività ricognitoria annuale prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 201/2022 potrà consolidarsi nei futuri esercizi, a seguito della progressiva applicazione del medesimo decreto alla regolamentazione dei servizi nonché di eventuali linee guida e indicazioni formulate dai competenti organismi di vigilanza;
- nelle more dell’entrata a regime del nuovo adempimento, appare ragionevole adottare un approccio sostenibile nell’individuazione del perimetro dei servizi da sottoporre a ricognizione, combinando la definizione introdotta dal legislatore con la verifica delle concrete modalità di regolazione e organizzazione delle attività esternalizzate;

**EVIDENZIATO** altresì che:



- attraverso il servizio di pubblicazione e consultazione della documentazione relativa agli affidamenti ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'ANAC, in quanto soggetto competente ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 2 del D. Lgs. 201/2022, ha specificato che si propone di elaborare schemi tipo di relazione al fine di supportare gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni, nonché orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices;
- alla data di avvio delle attività istruttorie per la redazione della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, non risultavano disponibili schemi di riferimento predisposti dall'ANAC;

**PRECISATO CHE** la relazione di cui all'art. 30 del citato D. Lgs. 201/2022, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

**DATO ATTO CHE** questo Ente, avente una popolazione superiore a 5.000 abitanti è tenuto alla rilevazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

**RITENUTO** in sede di prima applicazione, salvo aggiornamento nella prossima rilevazione, di individuare i seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati all'esterno al 31.12.2022, ritenuti rilevanti per l'Ente, da sottoporre alla rilevazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022:

- ristorazione scolastica, affidata in house ad ASM Voghera Spa;
- raccolta trasporto e smaltimento RSU e servizi di Igiene Ambientale, affidato in house ad ASM Voghera Spa;
- trasporto scolastico, affidato in house ad ASM Voghera Spa;

**VISTA** la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. "E"), la quale costituisce appendice del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

**PRECISATO** che l'adempimento di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 e la relazione che ne deriva rappresenta atto ricognitorio finalizzato a garantire adeguata trasparenza in merito alle modalità di gestione e organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati da questo Comune a soggetti terzi;

**PRECISATO** altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**RITENUTO** procedere contestualmente all'approvazione della suddetta relazione;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

- il parere favorevole del revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti	9
- astenuti	1 (LARGAIOLLI)
- votanti	8
- voti favorevoli	8
- voti contrari	0

### **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate dal Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;
3. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Rivanazzano Terme, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;
4. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Rivanazzano Terme, di cui agli allegati "C" e "D" alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate ed elaborate rispettivamente secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 (All. "C"), e secondo gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, pubblicati dal MEF (Scheda Revisione periodica), (All. "D");
5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto al punto 4 alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:
  - ASM Voghera S.p.A.
  - ASM Vendita e Servizi S.r.l.
  - Reti Di. Voghera S.r.l.
  - ASMT Tortona S.p.A.
  - Voghera Energia S.p.A.
  - Pavia Acque S.c.ar.l.
  - GAL Oltrepo Pavese S.r.l.
  - Broni Stradella Pubblica S.r.l.
  - Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l.
  - Gestione Ambiente S.p.A.
  - Gestione Acqua S.p.A.
  - Iren Laboratori S.p.A.;
6. di dare atto altresì che A2E Servizi S.r.l. e SAPO S.r.l. risultano in liquidazione,
7. di dare atto che in considerazione degli esiti delle risultanze dell'esercizio 2022 e delle verifiche sui dati di bilancio condotte dagli uffici competenti, è emersa l'esigenza di avviare specifiche azioni di razionalizzazione da condursi sui costi di funzionamento di ASM Voghera S.p.A. e le sue controllate, i cui obiettivi sono esplicitati nei punti che seguono, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016, che attribuiscono al Comune l'obbligo di formulare specifici indirizzi di gestione alle proprie partecipate;
8. di confermare ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società dalla stessa controllate e, per quanto possibile, alle società dalla stessa partecipate le direttive, già impartite con precedenti provvedimenti di razionalizzazione, di contenimento di alcuni costi di funzionamento che comunque non incidono sulla funzionalità della società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, ed in particolare:

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, DL 95/2012;
- riduzione del 20% dei compensi agli organi di controllo rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013;
- riduzione del 20% delle spese di rappresentanza rispetto al 2014;
- riduzione del 20% delle spese per omaggi rispetto al 2014;

**9.** di confermare altresì ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto sostenibile, alle società dalla stessa partecipate, quale ulteriore obiettivo specifico, annuale e pluriennale, sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento, la misura di perseguire una politica orientata al contenimento delle spese di personale, compresi gli oneri per lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile, rispetto al complesso delle spese di funzionamento;

**10.** di impartire ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., gli ulteriori seguenti indirizzi da recepire ed applicare per il prossimo triennio:

ad ASM Voghera S.p.A

- avviare una puntuale e tempestiva ricognizione degli impatti della situazione determinata dal contesto internazionale e dall'andamento dei costi energetici e di ogni fattore che possa influire negativamente sui risultati di esercizio, da effettuarsi sulle risultanze contabili di ciascun esercizio;
- trasmettere le risultanze della ricognizione di cui al punto precedente ai competenti uffici comunali entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- presidiare la fase di chiusura contabile dell'esercizio in corso al fine di rilevare tempestivamente eventuali perdite di esercizio di ASM stessa e delle altre Società del Gruppo, provvedendo a darne sollecita comunicazione all'Ente;
- comunicare agli enti soci, per sé e per le sue controllate, preventivamente alla loro attuazione, tutte le operazioni che prevedano, sia nelle forme ordinarie che flessibili, un maggiore impiego di risorse umane rispetto agli esercizi 2020, 2021 e 2022, motivandone l'esigenza ed evidenziando l'impatto di ogni operazione sul rapporto tra ricavi e costi operativi previsto per l'anno di competenza;
- monitorare costantemente la dotazione di personale rispetto ai servizi svolti in modo da rilevare il manifestarsi di eventuali eccedenze che, laddove riscontrate, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune al fine di formulare gli indirizzi e definire congiuntamente le misure per la loro risoluzione;
- attuare un rigoroso controllo dei crediti per evitare un'eccessiva esposizione ed attuare misure organizzative che consentano il recupero degli insoluti al fine di ridurre la morosità;

nonché ad ASM Voghera S.p.A. e per suo tramite alle società da essa controllate e, per quanto possibile, alle società dalla stessa partecipate:

- in considerazione dell'impatto della situazione internazionale sul contesto economico sociale, prevedere, nell'ambito delle procedure di programmazione gestionale per il prossimo triennio, una puntuale attività di razionalizzazione delle spese di funzionamento, i cui possibili risparmi dovranno essere impiegati, a parità di condizioni qualitative e quantitative dei servizi erogati, a sostegno di misure che agevolino le condizioni economiche e tariffarie a beneficio dell'Ente e degli utenti;
- recuperare progressivamente e consolidare, laddove già positivo o in equilibrio, il rapporto tra ricavi operativi e costi operativi, al netto di eventuali operazioni di investimento che dovranno essere preventivamente concordate con i soci pubblici;
- recuperare progressivamente e consolidare con segno positivo il risultato finale di esercizio, tenuto conto comunque dell'effetto dell'impatto della pandemia, del rincaro dei costi per le utenze e le materie prime sulle voci di ricavo e di costo;
- monitorare costantemente la dotazione di personale rispetto ai servizi svolti in modo da rilevare il manifestarsi di eventuali eccedenze che, laddove riscontrate, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune al fine di formulare gli indirizzi funzionali ad individuare le misure per la loro risoluzione;

11. di riservarsi la formulazione di ulteriori indirizzi puntuali, da impartire alle società partecipate, non appena saranno disponibili le risultanze contabili riferite all'esercizio 2023;
12. di raccomandare ai referenti delle società a controllo pubblico l'avvio di azioni di potenziamento del sistema di controllo sull'andamento degli organismi partecipati, in grado di assicurare una maggiore frequenza e tempestività nei monitoraggi intermedi.
13. di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare il provvedimento stesso ad ASM Voghera S.p.A. affinché provveda a quanto di competenza;
14. di approvare, altresì, contestualmente la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. "E"), la quale costituisce appendice del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
15. Di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, nella competente sezione "Amministrazione trasparente" della presente deliberazione, della relazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 nonché la trasmissione della documentazione all'ANAC, che ne curerà la pubblicazione sul proprio portale telematico "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL",

### SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di concludere tempestivamente il procedimento attuando nei termini il disposto dell'art. 20 del TUSP e dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

Visto l'art. 134 – comma 4° del D. Lgs 267/2000;

con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	9
- astenuti	1 (LARGAIOLLI)
- votanti	8
- voti favorevoli	8
- voti contrari	0

### DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

# **COMUNE DI RIVANAZZANO TERME**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 35:**

**D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA:  
FAVOREVOLE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco MATARAZZO**

---

**D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE:  
FAVOREVOLE  
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco MATARAZZO**

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to ANTONELLA MAINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 23.12.2023 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 23.12.2023

---

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, \_\_\_\_\_

---

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

